

(N. 2012-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 novembre 1951 (V. Stampato N. 1710)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Industria e Commercio

col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Tesoro

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 17 NOVEMBRE 1951

Comunicate alla Presidenza il 18 dicembre 1951

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo italo-danese firmato a Copenaghen il 1° luglio 1950, relativo al prolungamento della durata di validità dei brevetti per invenzioni industriali appartenenti, in Danimarca, a cittadini italiani e, in Italia, a cittadini danesi.

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che è sottoposto alla vostra ratifica si riferisce all'Accordo italo-danese firmato a Copenaghen il 1° luglio 1950 ed ha per oggetto il prolungamento e la durata di validità dei brevetti per invenzioni industriali appartenenti, in Danimarca, a cittadini italiani e, in Italia, a cittadini danesi.

La seconda guerra mondiale aveva determinato anche in questo campo parecchi ostacoli impedendo l'ordinaria utilizzazione economica dei brevetti industriali, appartenenti a cittadini danesi ed italiani nei due Paesi.

Il presente Accordo mira precisamente a prolungare la durata di protezione dei brevetti per non più di cinque anni, per compensare la mancata utilizzazione degli stessi durante il periodo bellico.

Il primo articolo dell'accordo dispone che la durata dei brevetti in vigore dopo il 10 aprile 1940 (data dell'occupazione della Danimarca) anche se scaduti posteriormente, possa essere prolungata alle condizioni e per il periodo di tempo in precedenza stabilito e interrotto poi dalla guerra.

Gli interessati dovranno presentare regolare domanda in Danimarca alla Commissione dei brevetti, in Italia alla Commissione dei ricorsi entro il 31 dicembre 1950. L'articolo 2 precisa la tassa da pagarsi in Corone 15 per la Danimarca e lire italiane 2.000 per l'Italia. Però la proroga concessa oltre la durata normale del brevetto sarà accordata senza successive tasse di annualità.

Ciò è stato stabilito per risarcire in qualche modo i titolari del brevetto del danno subito per la mancata attuazione della invenzione, dovuta a causa di forze maggiori. I ricorsi sono

anche esenti da ogni formalità di legalizzazione per evitare inutili spese.

Queste facilitazioni sono anche estese agli aventi causa dei titolari dei brevetti, come, ad esempio, alla vedova o agli orfani di un titolare del brevetto. Per evitare abusi tuttavia all'articolo 5 è prescritto che la qualità di avente causa deve derivare da un titolo di data certa, anteriore a quella della firma del presente accordo.

Sono anche salvaguardati i diritti dei terzi in buona fede, in modo analogo ad altri accordi come quello stipulato con la Francia nel maggio del 1948.

Non sono estensibili i benefici sopra ricordati a cittadini di Paesi stranieri all'accordo perchè la loro assimilazione non è facilmente dimostrabile e sostanzialmente questi casi sarebbero molto rari.

Per i brevetti che i cittadini italiani hanno ottenuto ed erano in vigore al 1° dicembre 1941 si è provveduto con analoghi benefici e con provvedimento legislativo in corso di perfezionamento.

Il presente disegno di legge richiede una certa sollecitudine per la sua approvazione essendo già l'accordo stato approvato dal Governo danese, il quale per la sua legge costituzionale non deve sottoporlo all'approvazione delle proprie assemblee legislative, mentre la nostra Commissione in questa materia ha solo competenza referente.

Si chiede quindi, onorevoli senatori, la vostra approvazione del presente disegno di legge che non porterà alcun gravame a carico del bilancio statale, mentre invece determinerà notevoli benefici ai cittadini italiani che siano in possesso di brevetti di invenzione danese.

GALLETTO, *relatore.*

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo relativo al prolungamento della durata di validità dei brevetti per invenzioni industriali appartenenti, in Danimarca, a cittadini italiani e, in Italia, a cittadini danesi, concluso a Copenaghen, tra l'Italia e la Danimarca, il 1° luglio 1950.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore conformemente a quanto stabilito dall'articolo 7 dell'Accordo.

## Art. 3.

Le disposizioni contenute negli articoli 3 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1927, n. 2701, e 21 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, non sono applicabili ai benefici contemplati dall'Accordo sopra-detto.

## Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.